Unione Europea
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO "LORIS MALAGUZZI"
Via Roma 55 - 43035 **FELINO (PR)**
Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado
di Calestano, Felino , Sala Baganza e San Michele Tiorre
Tel. 0521835332
Sito web:www.icfelino.edu.it
E-mail: pric82300l@istruzione.it
E –mail posta certificata: pric82300l@pec.istruzione.it

CRITERI PER ESAME DI STATO
A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Sentito il Collegio Docenti del 26/03/2024;

Si individuano le indicazioni per il sostenimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi.

AMMISSIONE ALL'ESAME

In sede di scrutinio finale il Cdc, presieduto dal Ds o suo delegato, ammette lo studente che:
-Ha frequentato per almeno ¾ dell'orario disciplinare personalizzato del monte ore annuale comunicato ad inizio dell'anno scolastico.
-Non ha subito sanzione disciplinare per la non ammissione all'Esame di Stato

NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI STUDI

In caso di mancanza di uno dei 2 requisiti richiesti per l'ammissione, oppure di fronte alla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il CdC può deliberare, con adeguata motivazione, a maggioranza, la non ammissione dell'alunno/a all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. **L'alunno/a non è ammesso/a all'Esame di Stato in presenza di tre insufficienze di cui almeno una grave (4-4-4; 4-4-5; 4-5-5).**

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI STUDI

Per i soli studenti ammessi il CdC attribuisce, sulla base del percorso triennale effettuato da ciascun alunno/a ed in conformità con i criteri definiti dal CD, un voto di ammissione che considera il percorso scolastico complessivo compiuto dall'alunna o dall'alunno. Tale voto viene formulato in modo da giungere ad una valutazione degli apprendimenti che sia:
- rispondente agli effettivi livelli raggiunti dagli studenti al termine del ciclo di studi in termini di conoscenze, abilità e competenze;

-rispondente allo sviluppo delle competenze in un'ottica di processo progressivo; -personalizzata.

Il voto di ammissione, espresso in decimi, è attribuito dal CdC agli alunni/e in sede di scrutinio finale in base al percorso triennale e si desume dalla **media ponderata** dei voti delle singole annualità (senza arrotondamenti):
-peso del 50% per la media ottenuta nella classe prima

-peso del 75% per la media ottenuta nella classe seconda

-peso del 100% per la media ottenuta nella classe terza.

Si specifica che il voto di ammissione non potrà essere superiore a 6/10 nel caso in cui l'alunno sia ammesso all'Esame di Stato in presenza di due insufficienze.

In presenza di voti con decimali la media dei tre voti potrà essere arrotondata per eccesso o per difetto in presenza o in assenza dei seguenti criteri:

- aver partecipato, in qualità di peer educator al progetto Doposcuola, oppure,
- aver partecipato ad un progetto Ptof/Pon in modo attivo e condizionante per la buona riuscita del progetto stesso, oppure,
- aver mantenuto nel corso del triennio un'attitudine propositiva, proattiva nei confronti delle proposte della scuola e stimolato proficue relazioni tra pari.

L'arrotondamento del voto di ammissione per eccesso o per difetto si attuerà nel caso in cui si raggiunga la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il voto di ammissione contribuirà alla determinazione del voto finale nella misura del 50% come previsto dal Decreto Legislativo n.62/2017, art.8, comma 7.

Prove Invalsi
Solo gli alunni che hanno partecipato nel mese di aprile alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese, previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017, possono essere ammessi all'Esame di Stato. (secondo i criteri deliberati dal Collegio).

PROGRAMMA d'ESAME
I programmi d'Esame andranno comunicati agli alunni entro il 25 di maggio e fatti firmare almeno da due studenti.
In seguito andranno caricati sul registro elettronico e consegnati in presidenza.

Certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Prove scritte
Le prove scritte sono 4 distribuite su tre giornate.

- Lingua italiana della durata di 4 ore con possibilità di scelta tra
  a) testo narrativo o descrittivo
  b) testo argomentativo
  c) comprensione, sintesi e/o rielaborazione di un testo;
- Matematica della durata di 3 ore (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
  a) problemi articolati su una o più richieste

b) quesiti a risposta aperta.

- Due lingue straniere della durata di un'ora e mezza ciascuna. Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
  a) questionario di comprensione di un testo
  b) completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
  c) elaborazione di un dialogo
  d) lettera o e-mail personale
  e) sintesi di un testo.

Prova orale d'Esame

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si conclude con un colloquio orale a partire da un argomento scelto dal candidato e dando spazio all'educazione civica e alle materie non oggetto di prove scritte. Non sono oggetto di colloquio orale religione e attività alternativa.
Il colloquio avverrà in presenza e avrà la durata di circa 20/30 minuti.

Criteri di valutazione del colloquio

Il colloquio accerterà:

Livello di padronanza delle competenze disciplinari e trasversali

Capacità di esposizione e argomentazione

Capacità di risoluzione dei problemi

Pensiero riflessivo e critico

Voto finale

La valutazione finale sarà espresso dalla singola sottocommissione con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e le valutazioni dell'Esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione.
La Commissione attribuisce il voto finale e l'eventuale lode all'unanimità, per la quale l'alunno/a dovrà:

- avere dimostrato un ottimo percorso nel triennio (media min. 9,5);
- aver sostenuto un esame eccellente (media min. 9,5).

VALUTAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), ALUNNI DSA EX L. 170/2010, ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EX L. 104/92

Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento, l'ammissione e la partecipazione all'Esame di Stato sono riferiti al PDP (in cui si specifica l'utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi) con indicatori uguali a quelli del resto degli studenti.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
La partecipazione all'Esame di Stato fa riferimento al PDP: la sottocommissione stabilisce le modalità ed i contenuti delle prove; nel caso particolare in cui l'alunno/a in gravità certificata, su richiesta della famiglia e approvazione del CdC, sia esonerato dallo studio delle lingue straniere, lo stesso sosterrà la prova con modalità differenziate equivalenti ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Alunni disabili ex L.104/92

Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento, l'ammissione e la partecipazione all'Esame di Stato sono per gli alunni diversamente abili la valutazione strettamente correlati al

percorso individuale e finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell'alunno, sono riferiti al PEI con indicatori uguali a quelli del resto degli studenti.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo:
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono la prova di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. La partecipazione all'Esame di Stato fa riferimento al PEI, l'alunno può sostenere una prova differenziata con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e del conseguimento del diploma, con l'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e con l'utilizzo degli strumenti compensativi /dispensativi necessari.
Certificazione delle competenze: viene redatta sul modello nazionale, può essere accompagnata da nota esplicativa che rapporti i livelli di competenza agli obiettivi del PEI

Alunni stranieri neo arrivati, non italofoni di recente immigrazione
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento.
Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite.
In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, le modalità di processo, gli obiettivi possibili, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Paola Bernazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93